



Città metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONFERENZA METROPOLITANA**

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 14 luglio 2022.

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Luogo di riunione
Articolo 3	Composizione
Articolo 4	Competenze
Articolo 5	Presidenza e Vice Presidenza
Articolo 6	Compiti e poteri del Sindaco
Articolo 7	Partecipazione e compiti del Segretario Generale
Articolo 8	Partecipazione dei responsabili delle strutture
Articolo 9	Pubblicità delle sedute
Articolo 10	Modalità di convocazione
Articolo 11	Partecipazione e Rappresentanza
Articolo 12	Validità delle sedute
Articolo 13	Ordine dei lavori e discussione
Articolo 14	Mantenimento dell'ordine nell'aula
Articolo 15	Organi di informazione
Articolo 16	Votazione
Articolo 17	Pubblicazione
Articolo 18	Votazione segreta
Articolo 19	Votazione per singole parti
Articolo 20	Processo verbale delle sedute
Articolo 21	Diritto di accesso agli atti

TITOLO II - MODALITA' IN VIDEOCONFERENZA

Articolo 22	Oggetto
Articolo 23	Principi e criteri
Articolo 24	Requisiti tecnici
Articolo 25	Convocazione
Articolo 26	Partecipazione alle sedute
Articolo 27	Accertamento del numero legale
Articolo 28	Svolgimento delle sedute
Articolo 29	Sedute in forma mista
Articolo 30	Disciplina degli interventi
Articolo 31	Votazione
Articolo 32	Votazione a scrutinio segreto
Articolo 33	Verbali

Articolo 34	Protezione dei dati personali
-------------	-------------------------------

Articolo 35	Rinvio al Regolamento
-------------	-----------------------

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36	Ambito di applicazione
-------------	------------------------

Articolo 37	Modifiche al Regolamento
-------------	--------------------------

Articolo 38	Entrata in vigore
-------------	-------------------

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Conferenza metropolitana secondo quanto previsto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 e dall'articolo 33 dello Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 29/12/2016.

ART. 2 - Luogo di riunione

1. La Conferenza metropolitana si riunisce di norma presso la Sala "Francesco Perri" di Palazzo Corrado Alvaro, sito in Piazza Italia a Reggio Calabria.

ART. 3 - Composizione

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana di Reggio Calabria individuati nell'articolo 2, comma 1, dello Statuto.

ART. 4 - Competenze

1. La Conferenza metropolitana svolge il proprio ruolo in base alle competenze ad essa assegnate dalla Legge e dallo Statuto.
2. È organo collegiale, con funzioni propositive, consultive, nonché deliberative.
3. Le funzioni deliberative riguardano:
 - a) l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche;
 - b) l'approvazione del Regolamento per il funzionamento della Conferenza metropolitana e le sue modifiche.
4. Le funzioni consultive riguardano:
 - a) il parere obbligatorio:
 01. sull'adozione del Piano Strategico proposto dal Consiglio metropolitano;
 02. sugli schemi di Bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano;
 03. sul Rendiconto annuale di gestione;
 04. sulla costituzione di eventuali nuove zone territoriali omogenee;
 05. sugli accordi tra Città metropolitana e Comuni non compresi nel Territorio metropolitano;
 06. sulle materie oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano; in tal caso se il Consiglio non intende conformarsi al parere della Conferenza deve darne adeguata motivazione;
 - b) il parere vincolante sul Piano Territoriale proposto dal Consiglio metropolitano.
5. Come previsto dallo Statuto, la Conferenza metropolitana dovrà licenziare i richiesti pareri entro 20 giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il Sindaco metropolitano, inoltre, è tenuto a convocare la Conferenza metropolitana, entro 20 giorni qualora lo richieda un quinto dei Sindaci, per la discussione di argomento da iscrivere all'ordine del giorno.
7. Con riguardo alle funzioni propositive, la Conferenza metropolitana può presentare proposte di deliberazione e di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio metropolitano.

ART. 5 - Presidenza e Vice Presidenza

1. La Conferenza metropolitana è presieduta dal Sindaco metropolitano, che ne assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il presente regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento al fine di assicurare la continuità delle attività e la funzionalità dell'organo, il Sindaco può delegare la conduzione dei lavori al Vice Sindaco metropolitano o, in assenza di quest'ultimo, ad un Consigliere metropolitano.

ART. 6 - Compiti e poteri del Sindaco

1. Sindaco assicura il buon andamento dei lavori della Conferenza metropolitana, garantisce il rispetto delle norme sul suo funzionamento ed esercita tutti i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco predisporre l'Ordine del Giorno delle sedute, convoca la Conferenza, dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute. Dirige e modera la discussione, concede la parola e provvede a toglierla nei casi previsti dal Regolamento.
3. Il Sindaco mantiene l'ordine, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, chiarisce il significato del voto e ne proclama l'esito. Ha altresì facoltà di ridurre i tempi di discussione di particolari argomenti qualora sia necessario rispettare i termini previsti da norme di legge, regolamento o discendenti da provvedimenti amministrativi. Ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire nella discussione.
4. Su ogni questione attinente allo svolgimento delle sedute, che non sia disciplinata dalla legge e dal presente regolamento, decide il Sindaco. Qualora uno o più Componenti si oppongano alle decisioni del Sindaco, la Conferenza decide a maggioranza dei presenti.
5. Per il funzionamento della Conferenza e delle sue articolazioni, il Sindaco si avvale degli uffici del Settore competente.

ART. 7 - Partecipazione e compiti del Segretario Generale

1. Alle sedute del Consiglio metropolitano partecipa il Segretario Generale della Città metropolitana.
2. Il Segretario Generale provvede a:
 - a) svolgere i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. 267/2000, anche nei confronti delle Commissioni consiliari regolarmente istituite;
 - b) procedere all'appello nominale dei Sindaci e tener nota di quelli presenti e assenti;
 - c) coadiuvare il Sindaco per garantire il regolare svolgimento dei lavori;
 - d) dare lettura di documenti vari su invito del Sindaco;
 - e) redigere i processi verbali delle sedute.
3. Per l'adempimento delle sue mansioni, può farsi coadiuvare, dal personale di segreteria e, con il consenso del Sindaco, da altri funzionari di sua fiducia.
4. Nei casi in cui il Segretario Generale sia assente o impedito o si trovi in uno dei casi di incompatibilità previste dalla legge, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale.

ART. 8 - Partecipazione dei responsabili delle strutture

1. I responsabili delle strutture dell'Ente che hanno curato l'istruttoria delle proposte dei provvedimenti o comunque competenti nelle materie degli argomenti in discussione assistono alle sedute.
2. Il Sindaco può invitare i responsabili delle strutture a fornire elementi e informazioni ritenuti utili per un esame più completo degli argomenti in discussione.

ART. 9- Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche tranne che nelle ipotesi in cui:
 - a) La Conferenza debba esprimere giudizi e valutazioni relative a persone;
 - b) la riservatezza sia prevista da una norma di legge o regolamento;

ART. 10 - Modalità di convocazione

1. L'avviso di convocazione della Conferenza metropolitana è comunicato a ciascun Sindaco almeno cinque giorni di calendario prima della seduta.
2. Gli avvisi di convocazione della Conferenza metropolitana e gli schemi delle proposte di deliberazione e degli atti iscritti ai rispettivi ordini del giorno sono, di norma, trasmessi per via telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata dei Comuni.
3. L'avviso di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - b) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci;
 - c) l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente almeno il terzo giorno precedente quello della Conferenza.
5. Il Sindaco deve convocare la Conferenza anche quando lo richiedano un quinto dei suoi componenti non computando a tal fine il Sindaco. La domanda, sottoscritta da tutti i richiedenti, con la chiara e dettagliata indicazione degli argomenti da trattare, è presentata al Sindaco anche a mezzo posta elettronica certificata. Il Sindaco, in tal caso, è tenuto a procedere alla convocazione della Conferenza nel termine non superiore a venti giorni dalla data dell'assunzione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
6. Nella convocazione è esplicitata la questione richiesta.
7. Il Sindaco iscrive le proposte di deliberazione di pareri entro venti giorni dalla loro ricezione.
8. Le adunanze di seconda convocazione devono essere convocate contestualmente all'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono

ART. 11 - Partecipazione e rappresentanza

1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i Sindaci dei Comuni possono delegare, per iscritto, il proprio Vice Sindaco, un altro componente della Giunta comunale, un Consigliere Comunale o il Sindaco di altro comune metropolitano, che, in ogni caso, non può ricevere un numero di deleghe superiore a tre.
2. L'atto di delega del Sindaco deve essere inviato alla Segreteria Generale della Città metropolitana o consegnato, *brevi manu*, al Segretario Generale prima dell'inizio della seduta.

ART. 12 - Validità delle sedute

1. Fatti salvi i casi previsti eventualmente dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni del territorio della Città metropolitana (33 Comuni) e la maggioranza della popolazione dei residenti.
2. Nel caso dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento della Conferenza metropolitana e delle relative modifiche la Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino un terzo dei Comuni del territorio della Città metropolitana (33 Comuni) e la maggioranza della popolazione dei residenti.
3. In caso di parere obbligatorio, la Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino il 51% dei Comuni del territorio della Città metropolitana (50 Comuni) e la maggioranza della popolazione dei residenti.
4. In caso di parere vincolante, la Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino il 40% dei Comuni del territorio della Città metropolitana (39 Comuni) e la maggioranza della popolazione dei residenti.
5. Si considera popolazione residente il numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
6. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta di seconda convocazione.

ART. 13 - Ordine dei lavori e discussione

1. All'inizio della seduta il Sindaco invita il Segretario a procedere con l'appello nominale. Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
3. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti della Conferenza, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, la Conferenza delibera in base all'ordine dei lavori.
4. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.
5. Prima della votazione su una proposta, ove espressamente consentito dalla legge o dallo statuto, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono votati prima di quello principale.

ART. 14 - Mantenimento dell'ordine nell'aula

1. All'interno della sala dove si svolge la Conferenza è vietato fumare.
2. I poteri necessari per garantire l'ordine nell'aula spettano al Sindaco, che si avvale, in casi di necessità, degli appartenenti al servizio di Polizia metropolitana ovvero ad altre Forze dell'ordine.
3. Nei casi in cui il comportamento del pubblico non consenta la regolare prosecuzione dei lavori il Sindaco sospende temporaneamente la seduta invitando i presenti a tenere un comportamento corretto e a rimuovere eventuali materiali esposti.

ART. 15 - Organi di informazione

1. Ai rappresentanti degli organi di informazione è riservato un apposito spazio ed è consentito accedere ai corridoi e ai locali di passaggio della sala.
2. Le riprese audio/video delle sedute del Consiglio effettuate da parte di soggetti diversi dagli organi di informazione possono aver luogo solo dietro espressa autorizzazione del Sindaco.

ART. 16 - Votazione

1. La Conferenza metropolitana approva le proposte di deliberazione con i voti favorevoli che rappresentino la maggioranza dei presenti, fatto salvo il *quorum* strutturale e funzionale previsto all'art. 13.
2. Le votazioni sono di norma effettuate in modo palese con una delle seguenti modalità:
 - a) per appello nominale;
 - b) mediante dispositivo elettronico.

ART. 17 - Pubblicazione

1. Le deliberazioni vengono pubblicate all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi. Esse sono eseguibili dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione. La conferenza metropolitana può deliberare separatamente e motivatamente, con le maggioranze previste per lo specifico oggetto in questione, l'immediata eseguibilità della deliberazione. In tal caso essa è eseguibile il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ART. 18 - Votazione segreta

1. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali disposizioni di legge o regolamento prevedano tale forma di votazione.

ART. 19 - *Votazione per singole parti*

1. Il Sindaco può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, che si votino separatamente le singole parti di una proposta, di un ordine del giorno o di un emendamento.

ART. 20 – *Processo verbale delle sedute*

1. Di ogni seduta si redige il sintetico, che contiene i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni, l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale da parte degli interessati.
2. Il Segretario Generale redige, con l'ausilio del personale di Segreteria, il verbale delle sedute della Conferenza, con il quale si documenta la seduta e si attestano le decisioni prese.
3. Il verbale contiene:
 - a) il giorno e l'ora di inizio della seduta;
 - b) l'indicazione nominativa dei Sindaci presenti;
 - c) la sintesi dell'andamento della seduta e della discussione;
 - d) gli atti e le deliberazioni della Conferenza;
 - e) il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, con i nominativi dei contrari, il numero e il nome degli astenuti e l'indicazione dei Consiglieri allontanatisi dall'aula;
 - f) le modalità di svolgimento, pubbliche o segrete, delle sedute e la forma delle votazioni.
4. Il verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, nella prima seduta utile. In caso di osservazioni si procede a votazione, salvo il caso di richiesta di rettifica di errori meramente formali o materiali.
5. Il verbale è firmato dal Segretario Generale dell'Ente e viene messo a disposizione di tutti i componenti della Conferenza.

ART. 21 - *Diritto di accesso agli atti*

1. I Membri della Conferenza hanno diritto di accesso ad informazioni e documenti detenuti dagli uffici della Città metropolitana nei limiti di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II MODALITA' IN VIDEOCONFERENZA

ART. 22 - *Oggetto*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano lo svolgimento “*in videoconferenza*” delle sedute della Conferenza metropolitana, che consentono ai Sindaci metropolitani di collegarsi tra loro da remoto, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ente, anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche.
2. Le modalità ed i termini della convocazione, del deposito degli atti e della discussione sono quelle previste e disciplinate dal vigente “*Regolamento per il funzionamento della Conferenza metropolitana*”.

ART. 23 - *Principi e criteri*

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute della Conferenza sono pubbliche e sono trasmesse in diretta *streaming* sul portale istituzionale della Città metropolitana. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato, le riunioni della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando, comunque, la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 24 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza ove necessario, delle riunioni del Consiglio metropolitano;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 25 - Convocazione

1. Il Sindaco metropolitano convoca le sedute di Conferenza mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Sindaci metropolitani.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza, nonché ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla cartella sulla quale è resa disponibile la documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal presente Regolamento.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più dirigenti e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

ART. 26 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo articolo.

3. Ciascun Sindaco o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche della Conferenza, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 27 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta scollegandosi oppure, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Durante tale assenza è considerato assente.

ART. 28 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Conferenza in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente (generalmente Sala Francesco Perri), nella quale deve essere presente il Sindaco metropolitano e, qualora possibile, il Segretario Generale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Generale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco metropolitano secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Lo stesso Sindaco metropolitano assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco metropolitano può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino ad un orario espressamente indicato per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici. Alla scadenza di tale termine, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco metropolitano può rimandare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che non sono stati discussi;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra. Il Sindaco può, comunque, disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato espressamente indicato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
2. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco metropolitano si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai componenti e l'ottenimento dei pareri necessari.
3. Ciascun atto, che debba essere posto all'esame della Conferenza in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica o mediante invio su posta elettronica certificata.

ART. 29 - Sedute in forma mista

1. Le sedute della Conferenza possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento

alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

ART. 30 - Disciplina degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i partecipanti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei componenti che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del presente Regolamento.
2. I Sindaci ammessi intervengono attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato quando non interviene.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 31 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco metropolitano pone in votazione lo stesso. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale
2. Il Sindaco con l'assistenza del Segretario Generale:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video, il voto dei componenti chiamato per appello nominale;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Sindaco metropolitano dichiara nulla la votazione.

ART. 32 - Votazione a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da garantire la segretezza e rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

ART. 33 - Verbali

1. Della seduta "in videoconferenza" viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate. Il verbale dovrà essere inviato via pec ai componenti dell'Organo collegiale.
2. Nel verbale della seduta "in videoconferenza" deve, inoltre, essere indicato:
 - a) il luogo in cui si trovano il Sindaco metropolitano e il Segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione;
 - b) i nominativi dei componenti con la specificazione di quelli presenti in aula e di quelli collegati da remoto.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
4. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti. La registrazione della seduta è conservata, per il tramite del Settore competente in materia di informatizzazione e digitalizzazione, agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo componente di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

ART. 34 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Conferenza metropolitana, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti della Conferenza metropolitana.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 35 – Rinvio al Regolamento

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo II, è fatto espresso rinvio agli altri articoli del presente Regolamento.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 36 - Ambito di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza metropolitana sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per i casi non contemplati nelle disposizioni di cui al comma 1, decide il Sindaco.

ART. 37 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dalla Conferenza metropolitana con la procedura prevista dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento è sempre accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

ART. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della pubblicazione.
2. Per quanto non specificatamente previsto si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000.